



# COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 25 del 31-07-2019

Adunanza di Prima Convocazione - Seduta Pubblica

### OGGETTO

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.) PRIMA VARIANTE DI ADEGUAMENTO ALLA L.R. 6 GIUGNO 2017, N. 14. ADOZIONE

L'anno **duemiladiciannove** addì **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **19:30**, nella Residenza Comunale per determinazione del Presidente si è riunito il Consiglio Comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto:

<b>GROSSO CLAUDIO</b>	<b>Presente</b>
<b>CESARATO ALESSANDRO</b>	<b>Presente</b>
<b>BALDONI CRISTINA</b>	<b>Presente</b>
<b>MAZZON CELESTINO</b>	<b>Presente</b>
<b>BORGA FILIPPO</b>	<b>Presente</b>
<b>PIAZZA ANTONIO</b>	<b>Presente</b>
<b>GASPARINI CRISTINA</b>	<b>Presente</b>
<b>MARCASSA MAURO</b>	<b>Presente</b>
<b>BONESSO VITTORINA</b>	<b>Presente</b>
<b>Giomo Raffaella</b>	<b>Presente</b>
<b>Pavan Roberto</b>	<b>Presente</b>
<b>RONCHIN CLAUDIA</b>	<b>Assente</b>
<b>PETRUZZI EZIO</b>	<b>Presente</b>

Assiste alla seduta Pontini Claudio nella sua qualità di Segretario Generale. MARCASSA MAURO nella sua qualità di PRESIDENTE, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:

Pavan Roberto

PIAZZA ANTONIO

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'odierna adunanza.

**- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

*Prego, Ass. Gasparini!*

**- ASS. GASPARINI**

*Questa variante compete al processo di adeguamento del P.A.T. Comunale alla Legge Regionale.*

*Sostanzialmente è introdotta nel P.A.T. la nuova disciplina sul consumo di suolo, che va a sostituire la precedente, che era la superficie agricola utilizzabile, cioè la SAU.*

*Passo la parola all'Arch. Barbieri per spiegazioni tecniche.*

**- ARCH. BARBIERI**

*Buonasera a tutti!*

*Come ha accennato l'assessore, l'argomento è stato sottoposto al Consiglio in attuazione della Legge Regionale 14/2017, recante disposizioni per il contenimento al consumo di suolo.*

*Con questa legge la Regione Veneto ha ritenuto di far propri gli orientamenti della Comunità Europea, da ultimo espressi nelle comunicazioni del 2011 e del 2012, con le quali veniva stabilito l'obiettivo comunitario di azzeramento di consumo del suolo al 2050. Nel perseguimento di questo obiettivo la Regione Veneto, con la Legge 14, ha inteso innovare le indicazioni già contenute per il medesimo fine nella Legge Urbanistica Regionale (Legge 11/2004) introducendo un nuovo meccanismo di determinazione del suolo naturale, destinabile alla trasformazione urbanistico-edilizia.*

*Il principio introdotto è innanzitutto che la Regione ha inteso avocare a sé il controllo diretto del consumo di suolo su tutto il territorio regionale. Si è passati, in sostanza, dal previgente metodo della superficie agricola trasformabile, contenuta nei Piani di assetto del territorio dei Comuni, compreso il nostro, quindi un parametro che era lasciato alla programmazione urbanistica dei singoli Comuni, seppur determinato su regole generali stabilite dalla Regione, a un nuovo meccanismo che quantifica il quantitativo di superficie naturale o semi-naturale trasformabile, sulla base non più della superficie agricola trasformabile, ma partendo dalle previsioni di trasformazione contenute negli strumenti urbanistici vigenti al momento di entrata in vigore della legge, comunque nell'ottica di perseguire l'azzeramento di questo consumo di suolo al 2050.*

*In sostanza, il nuovo meccanismo parametrizza la possibilità per i singoli Comuni di utilizzare nuovo suolo inedito ad usi edificatori come valore differenziale tra la superficie territoriale destinata all'edificazione dei Piani Regolatori e la superficie territoriale effettivamente già trasformata o interessata da procedimenti di trasformazione in corso.*

*Per arrivare a determinare questo parametro, il meccanismo introdotto nella Legge 14 prevede tre passaggi sostanziali. Il primo è da effettuarsi nei sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge e prevede, in carico ad ogni singolo Comune, l'obbligo di predisporre l'individuazione delle aree in urbanizzazione consolidata, secondo modalità stabilite dalla Legge Regionale e la conseguente trasmissione di questi dati alla Regione. Il secondo passaggio prevede l'emanazione, da parte della Regione, di un provvedimento di individuazione della quantità massima di consumo di suolo per singolo Comune e il terzo prevede l'obbligo per i Comuni di adeguare i propri strumenti urbanistici comunali ai valori così determinati dalla Regione entro diciotto mesi dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale del provvedimento regionale.*

*In adempimento a questa procedura stabilita dalla Legge 14 il Comune, entro i termini assegnati, quindi entro il 30 agosto 2017, con delibera di Giunta Comunale n. 82, ha provveduto ad effettuare la ricognizione agli ambiti di urbanizzazione consolidata e a trasmetterli alla Regione.*

*I valori determinati nel 2017 hanno quantificato una superficie territoriale residua, che è il parametro base utilizzato dalla Regione per attribuire ai Comuni le potenzialità future di espansione del tessuto urbanizzato, in una misura pari a 69,29 ettari a fronte di una superficie territoriale prevista come destinazione edificatoria su tutto il territorio comunale di 985.000 metri quadri e una superficie territoriale effettivamente trasformata o oggetto di procedimento in corso di circa 293.000 metri quadri.*

*La Regione Veneto, con D.G.R. 678, del 15 maggio 2018, ha elaborato i dati raccolti dai Comuni e provveduto a determinare per ogni Comune della Regione la quantità massima di consumo di suolo utilizzabile e destinabile alla trasformazione.*

*Al Comune di Quarto d'Altino, con questo provvedimento, è stato attribuito un quantitativo di suolo consumabile pari a 37,72 ettari, cioè i 69 ettari di partenza, trasformati in 37 ettari con l'applicazione di una serie di correttivi stabiliti dalla deliberazione regionale.*

*Con questa deliberazione la Regione ha inoltre introdotto una serie di indirizzi cui i Comuni dovevano sottostare nell'attivare la fase successiva e conclusiva della Legge 14, che è quella che stiamo esaminando questa sera, cioè l'adeguamento del proprio strumento urbanistico generale a questo valore. Questi indirizzi si sostanziano in due punti qualificanti. Il primo consiste nella verifica della permanenza dei dati riguardanti il tessuto già urbanizzato, trasmessi nel 2017 e la conseguente ed eventuale correzione dei dati trasmessi alla Regione. Il secondo dato riguarda la verifica del valore della quantità di consumo di suolo assegnata, quindi i 37,72 ettari e questa non deve essere superiore al valore della superficie agricola trasformabile prevista dal P.A.T., potendosi comunque utilizzare il valore minore tra i due. Avendone assegnati 37 ettari, il Comune li potrà utilizzare ove venga confermata la determinazione iniziale di superficie territoriale residua e non siano superiori al valore della S.A.U. residua espressa dal P.A.T..*

*A fronte di questo quadro, si è provveduto a costituire l'Ufficio del P.A.T. di Piano e ad attivare le fasi di verifica e analisi previste, propedeutiche alla redazione del progetto di variante vero e proprio. In primo luogo è stata esperita la verifica della congruenza di dati inerenti gli ambiti di urbanizzazione consolidata, riscontrando un'apprezzabile diminuzione del valore relativo alla superficie territoriale trasformata in 148.000 metri quadri, riduzione conseguente, in particolare, all'intervenuta decadenza delle aree della Conca di Portegradi e al mancato convenzionamento di un ambito individuato in cartografia di Piano con l'acronimo AC1, oggetto di un accordo ex art. 6, recepito dal Piano di attuazione. Tale diminuzione della superficie trasformata ha parallelamente comportato un aumento della superficie territoriale residua, cioè quel valore sulla base del quale, in applicazione dei correttivi regionali, è stato determinato il quantitativo assegnato al Comune. Questo aumento di superficie residua consente di passare dai 69 ettari iniziali agli attuali 84 ettari. In applicazione dei correttivi previsti dalla delibera regionale consentirebbero al Comune di avere una aspettativa di assegnazione di un quantitativo di suolo trasformabile pari a 45,79 ettari contro i 37,72 già assegnati. Parallelamente, è stata esperita la verifica sulla congruenza tra il valore assegnato alla Regione e la SAU residua prevista dal P.A.T.. In questo caso, per poter fare la comparazione, essendo due valori espressi da criteri di quantificazione sostanzialmente diversi, sono stati applicati alla SAU indicata al P.A.T., prevista in 25,53 ettari, i correttivi previsti dagli indirizzi regionali per poterlo comparare al nuovo sistema di calcolo a seguito dei quali si è arrivati a quantificare, in base alle previsioni dello strumento urbanistico vigente, in 38,33 ettari il valore della SAU residua da comparare col nuovo quantitativo assegnato alla Regione di consumo di suolo. Essendo i 38,33 ettari di SAU residua superiori ai 37,72 ettari assegnati dalla Regione, si è ritenuto confermabile il valore assegnato.*

*Contestualmente, in riferimento al dato conseguente alla verifica del tessuto urbanizzato, che consentirebbe una aspettativa superiore, si è ritenuto innanzitutto di non poter utilizzare quel parametro, in quanto per poter essere utilizzato dal Comune bisognerebbe di una ulteriore deliberazione regionale di conferma, quindi di limitarsi a sviluppare il progetto di variante utilizzando il parametro regionale e trasmettendo i dati di analisi alla Regione per eventuali successive, future e possibili implementazioni del quantitativo assegnato al Comune.*

*Detto questo, è stato sviluppato il progetto di variante, che si esplicita in un mero aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di assetto del territorio, dovendosi andare a sostituire le norme ivi previste riferite al vecchio sistema basato sulla SAU con le nuove. In questo caso, come avete potuto guardare, sono stati modificati i due articoli, cioè il 22 e il 24 delle Norme Tecniche. Il primo contiene disposizioni per il Piano di interventi. In questo caso il cambio di riferimento al sistema di parametrizzazione del suolo consumabile ha comportato l'introduzione di un nuovo metodo di computazione del tessuto, quindi ha cambiato nome il registro degli interventi che comporteranno consumo di suolo. L'art. 24 riguarda invece una vera e propria disciplina degli ambiti territoriali omogenei, contenente le regole sull'utilizzo della zona agricola, dove è stato sostituito tutto l'articolato sulla fruibilità della SAU con un nuovo articolato adeguato ai contenuti della Legge Regionale 14 e delibera della Giunta Regionale 668 del 2018, che abbiamo menzionato prima.*

*Queste due modifiche normative si completano con l'introduzione di un nuovo elaborato grafico, aggiuntivo rispetto alla cartografia già prevista dal P.A.T. vigente (la Tavola 4.1), che contiene la mappatura grafica delle aree rientranti nella definizione di tessuto urbanizzato consolidato, che servirà da riferimento per il monitoraggio delle future eventuali utilizzazioni del suolo non edificato, quindi della parametrizzazione*

*del consumo dei 37,72 ettari assegnati al Comune. Questo per quanto riguarda i contenuti della variante. Con la Legge 14/2017 è stata inoltre prevista una procedura semplificata per la formazione e l'approvazione delle varianti di adeguamento, che sostanzialmente prevede il passaggio di adozione che stiamo discutendo questa sera, la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni, cui seguiranno 30 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e infine l'approvazione finale da effettuarsi in Consiglio Comunale entro i 30 giorni successivi allo scadere del termine assegnato per la presentazione delle osservazioni.*

*Direi che con questo ho detto tutto. Grazie!*

**- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

*Ringrazio l'Arch. Barbieri.*

*Apro il dibattito sull'argomento. La parola al Cons. Giomo.*

**- CONS. GIOMO**

*Buonasera architetto!*

*Provo a riassumere, in quanto non so se ho capito completamente la sua presentazione, pur avendo letto la delibera.*

*La Regione ci dice: "Per noi il massimo è 37,87. Il Patto diceva qualcosa di più, per cui adeguiamo". In questo modo, quindi, abbassiamo.*

**- ARCH. BARBIERI**

*Possono utilizzare i 37,72 se è verificato tale valore rispetto ai dati trasmessi nel 2017 e se questo valore non sia superiore alla SAU residua del Patto.*

*Abbiamo appena spiegato che la verifica di congruenza dei dati premessi nel 2017 avrebbero prodotto una superficie maggiore. La verifica di congruenza con la SAU quantifica in 38,33 ettari la SAU parametrabile, quindi i 37 assegnati sono utilizzabili pienamente. Non vado oltre, in quanto andando oltre avrei bisogno di attivare il procedimento regionale che mi confermi i 45 ettari.*

**- CONS. GIOMO**

*Mi riascolterò in registrazione. Pensavo di aver detto questa cosa in parole molto semplici.*

**- CONS. GIOMO**

*Consumiamo fino a lì. Adesso ho capito perfettamente.*

*Quando andremo al prossimo Consiglio ci sarà una variazione effettiva sui documenti del P.A.T., in cui andremo ad indicare qual è questa superficie o tutto resta uguale? Nei documenti abbiamo una nuova Tavola e non abbiamo una comparazione, per cui non capisco se cambi qualcosa rispetto a prima di questo aggiornamento. Si tratta semplicemente di una questione tecnica.*

*Dal momento che prima l'assessore diceva che si dovrà nuovamente andare in Consiglio su questo argomento, volevo un po' capire.*

**- ARCH. BARBIERI**

*Come ho detto prima, si andrà in Consiglio per l'approvazione definitiva, in quanto oggi si tratta di adozione.*

*Questo passaggio non cambia assolutamente niente dei documenti del P.A.T., ma si limita a sostituire il meccanismo di calcolo della superficie trasformabile. Per le azioni già introdotte in sede di formazione del P.A.T., che hanno previsto una riduzione delle previsioni edificatorie del presente Piano Regolatore, di fatto la mappatura che tiene i due elaborati allegati a questo passaggio, che sono aggiuntivi rispetto alle disposizioni del P.A.T. e individuano il tessuto già urbanizzato, sostanzialmente coincidono con la previsione del tessuto delle aree di urbanizzazione consolidata previste dal P.A.T..*

*A livello di Piano di assetto del territorio che tra l'altro, come sapete, non è conformativo, ma è programmatico, non c'è bisogno di cambiare nessun altro documento, se non i due articoli che abbiamo detto. Semmai, come avrete avuto modo di vedere nel DUP, il procedimento prevede, dopo l'approvazione del P.A.T., un passaggio di adeguamento del Piano degli interventi sia per recepire le indicazioni relative al monitoraggio e al consumo di suolo e sia, eventualmente, per adeguare le previsioni al Piano degli interventi*

*relativamente, quanto meno, ai due ambiti territoriali elencati prima, decaduti e non aventi più le previsioni cogenti. Quelle vanno quindi espresse nel Piano degli interventi, ma a livello di P.A.T. non serve assolutamente nessun altro passaggio, se non l'approvazione di questa.*

**- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

*La parola al Cons. Petruzzi.*

**- CONS. PETRUZZI**

*Farò uno dei miei sermoni, che all'Ass. Mazzon sono tanto indigesti.*

*La Legge Regionale n. 14, conosciuta come "contenimento del consumo di suolo" – mi ripeterò, probabilmente, anche sulla voce dell'architetto – oltre alla riduzione della sua copertura artificiale urbana mira a garantire la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e della biodiversità, con la rinaturalizzazione di suolo.*

*Quando nel luglio 2017, in Consiglio Comunale, presentai verbalmente la necessità di adeguarsi a questa legge, qualcuno dell'apparato amministrativo mi diede praticamente del visionario. Di fatto oggi, a distanza di due anni, siamo qui concretamente per apportare le modifiche agli strumenti urbanistici.*

*Di questo aspetto, i principi della variante di adeguamento si dovrebbero orientare verso una riqualificazione edilizia ed ambientale ed alla rigenerazione urbana, con demolizione di opere incongrue o di elementi di degrado: il recupero, la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di tipologie edilizio-urbane a basso impatto energetico e ambientale. Questi principi avrebbero dovuto essere già espressi nel DUP da poco discusso e ulteriormente sottolinea la povertà del documento approvato.*

*Andando nel merito della documentazione prodotta, non si concorda la dichiarazione di non necessità della VINCA (Valutazione di Incidenza Ambientale e Valutazione Idraulica). La questione riguarda i cambiamenti climatici e non gli scenari emersi nei modelli che hanno coinvolto la comunità scientifica e riguardano anche il territorio di d'Altino nell'arco dei prossimi vent'anni. Di fatto il mare sta lentamente salendo di livello, creando le condizioni di allagamento di vaste zone di territorio. La conferma del coinvolgimento del territorio locale emerso in maniera chiara nella valutazione di impatto ambientale di H-Campus, dove si considerano ipotizzabili piene di metri 2,50 solo nel modello 1966.*

*Nella relazione illustrativa si apprende che il Comune di Quarto d'Altino non ha mai approvato varianti verdi e che collegato al cambiamento climatico ed alla necessità del contenimento del consumo di suolo avrebbe dovuto indurre l'Ufficio Tecnico ad una più attenta valutazione, introducendo degli elementi di discontinuità rispetto al P.A.T. approvato nel 2015.*

*La stessa presenza delle infrastrutture autostradali e della sua capacità di generare un forte inquinamento dell'aria, a danno degli abitanti del territorio, avrebbe dovuto fare intravedere la necessità di intervenire in fase di adozione. Non ci sembra, nel complesso, che sia stato fatto un grande sforzo nel rivedere, alla luce della nuova legge del consumo di suolo, il P.A.T., tenuto conto anche del supporto esterno di cui ci si è avvalsi per la sua stesura.*

*Le varianti verdi sono la logica conseguenza dell'approvazione della legge del consumo di suolo, tanto che la stessa Giunta Regionale ha dato indicazione ai singoli Comuni di avvalersi di tali strumenti. Al cospetto riguarda l'inserimento del vecchio piano decaduto, che proprio per la poca fortuna che ha prodotto, forse era il caso di farlo riposare in pace. Ci piace pensare che oggi, quindi, quando qualcuno si rivolge all'Ufficio Tecnico per nuove pratiche edilizie, si inizi a parlare della disponibilità di crediti edilizi.*

**- ARCH. BARBIERI**

*È un po' imbarazzante, in quanto l'ho chiamata io la dichiarazione di non necessità della VINCA, per cui non so come la metteremo!*

*Sostanzialmente, però, l'aver detto che questa variante introduce nel P.A.T. una modifica a due atti e non comporta nessuna variazione sull'assetto territoriale, mi sembra che da solo giustifichi il fatto che non serve andare in Commissione valutazione ambientale della Regione a chiedere se per caso serva la VINCA per tutelare non si sa cosa. Nell'introdurre la normativa semplificata, come mi sembra anche di aver spiegato in modo esaustivo nella relazione accompagnatoria, la Regione si è preoccupata di precisare che questo passaggio non è soggetto a valutazione di assetto ambientale strategica, ma si è dimenticata di prevedere la normativa, per cui non serve neanche la VINCA. Si prevede la relazione, come da normativa regionale, che esplicita, secondo i parametri regionali, la non necessità, dopodiché l'opinione di ogni singola*

*persona vale quello che vale. Questa è la procedura, ma ribadisco che non stiamo modificando o introducendo modifiche all'assetto del territorio.*

*Per lo stesso motivo, le altre indicazioni date non fanno parte di questo passaggio. Questo è un passaggio obbligatorio, stabilito dalla legge, che prevede solo il recepimento del nuovo sistema.*

*È vero che la Legge 14, in questo caso implementando la Legge 11, introduce ulteriori forme finalizzate a ridurre il consumo di suolo da sviluppare nella pianificazione territoriale, ma quelli sono oggetto di procedura ordinaria che, tra l'altro, sono già esplicitati nella programmazione come tempistiche di attuazione. Sicuramente, quindi, da solo il principio del consumo di suolo non è sufficiente a raggiungere l'obiettivo di azzeramento di questo consumo di suolo. In questo senso io vi posso anticipare che circa tre settimane fa la Giunta ha adottato una delibera di indirizzo proprio finalizzata al prossimo passaggio a cui accennavo prima, quindi una variante al Piano degli interventi relativa alle previsioni della Legge 14, della quale sono stati approvati degli indirizzi finalizzati a monitorare l'interesse dei privati a confermare gli interventi edificatori già previsti dalla strumentazione e non attuati o a proporre nuovi interventi di riqualificazione, indicando come priorità quelli finalizzati a riqualificare il tessuto già urbanizzato.*

#### **- CONS. GIOMO**

*Credo che non abbia un'incidenza, come si augurava il Cons. Petruzzi, nella reale riduzione di...*

*Ho sempre sottolineato questa necessità e, in realtà, ciò che viene fuori da questa delibera è che le previsioni del P.A.T. davano già una reale quantificazione di ciò che poteva essere utilizzato a Quarto d'Altino. La Regione, con questa legge, lima qualcosina, ma in realtà non cambierà nulla, se non un adeguamento. Approveremo quindi la delibera.*

*Prendendo spunto da questo particolare tipo di delibere, credo che siano stati spesi 8.000 euro per un impianto di schermo e di videoproiezione che non viene usato da almeno due anni e mezzo. L'abbiamo usato una volta e non funzionava. Ritengo che delibere come queste diano anche maggior facilità di comprensione non solo a noi consiglieri che, in teoria, abbiamo la Commissione, i documenti, gli uffici e tutto ciò che ne viene dietro, ma sicuramente anche a chi è in sala. In questo modo riusciremo forse ad essere più chiari anche nelle domande che stiamo facendo e non solo nell'esposizione.*

*Io inviterei a vendere e a usarli per lo sfalcio e a usarli. Grazie!*

#### **- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

*Ci sono altre dichiarazioni di voto? Poiché nessun altro chiede di intervenire, pongo ai voti il punto n. 5.*

*Dopodiché;*

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Premesso che:**

- il Comune di Quarto d'Altino è dotato di Piano Regolatore Comunale (P.R.C.) di cui all'art. 12, della L.R. 11/2004, come formato:
  - dal Piano di Assetto del Territorio (PAT) approvato con delibera del Commissario nella competenza della Giunta Provinciale di Venezia n. 82 del 7 agosto 2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, della medesima L.R.;
  - dal Piano degli Interventi (PI) – Prima variante di allineamento del PRG previgente al PAT, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 15 febbraio 2017, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, della medesima L.R.;
  - dal Piano degli Interventi (PI) – Seconda Variante di recepimento accordi pubblico-privati, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 30.04.2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, della medesima L.R.;
- la Regione Veneto con legge regionale 6 giugno 2017 n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo

*del territorio e in materia di paesaggio”, ha operato una complessiva riforma per il contenimento del consumo di suolo assumendo quali principi informatori, contenuti all’art. 1, comma 2, “la programmazione del consumo di suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale attraverso la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle loro produzioni, la promozione della biodiversità coltivata, la rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato, la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, contemplando l’utilizzo di nuove risorse territoriali esclusivamente quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, in coerenza con quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. d) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11”;*

- la legge regionale n. 14/2017, all’art. 13 *“Disposizioni transitorie”*, comma 9, stabilisce che i Comuni provvedano alla individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata entro 60 gg. dall’entrata in vigore della legge, ovvero entro il 24 agosto 2017. Gli ambiti della *“urbanizzazione consolidata”*, sono definiti all’art. 2, comma 1, lett. e) della legge, come *“l’insieme delle parti di territorio già edificate, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola”*. Nel medesimo comma è precisato inoltre che gli ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono necessariamente con quelli individuati dal Piano di Assetto del Territorio (PAT);
- la Regione Veneto ha inviato in data 26.6.2017, prot. n. 248436, la scheda informativa contenente i dati territoriali richiesti ai Comuni, utili alla emanazione del provvedimento di Giunta Regionale, di cui all’art. 4, comma 2, lett. a), con il quale stabilire il consumo di suolo ammesso nel territorio regionale;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 09.08.2017, recante *“L.R. 6 giugno 2017, n. 14 disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”*. Individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi dell’art. 13, comma 9, L.R. 14/2017”, è stata approvata la Perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi della L.R. 14/2017, e trasmessa la documentazione alla Regione Veneto in data 25.08.2017, prot. n. 11363;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 668 del 15.05.2018 (pubblicata sul BUR Veneto n. 51 del 25.05.2018), recante *“Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14. Deliberazione n. 125/CR del 19 dicembre 2017.”*, allegato C, la Regione Veneto ha approvato la definizione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei;

#### **Quanto sopra premesso,**

**Richiamato** l’articolo 13, comma 10, della L.R. n. 14/2017, con cui si dispone che entro 18 mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta Regionale che individua la quantità massima del consumo del suolo, i Comuni devono approvare la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all’art. 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia alla Regione;

#### **Accertato che:**

- con determinazione n. 101-31 del 15.04.2019 del Responsabile dell'Area Tecnica è stato costituito l'Ufficio di Piano preposto tra l'altro alla redazione della Variante al P.A.T. di adeguamento alla L.R. 14/2017, attribuendo all'Arch. G. Barbieri il ruolo di progettista ed avvalendosi del supporto specialistico esterno dello Studio TEPCO S.r.l. per le necessarie elaborazioni grafiche e documentali;
- l'art. 14, della L.R. 14/2017, prevede un procedimento semplificato per l'adozione ed approvazione della Variante al P.A.T. di adeguamento, di seguito testualmente riportato:

*"1. Per le finalità di cui al comma 10 dell'articolo 13:*

*a) i comuni non dotati di piano di assetto del territorio (PAT), in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, approvano la variante al piano regolatore generale secondo la procedura di cui all'articolo 50, commi 6, 7 e 8 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61;*

*b) i comuni dotati di PAT, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e dall'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", approvano la variante urbanistica secondo la procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.*

*2. Entro otto giorni dall'adozione, la variante al PAT è depositata e resa pubblica presso la sede del comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile". Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.*

*3. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale decide sulle stesse e contestualmente approva la variante semplificata.*

*4. Copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini conoscitivi, all'ente competente all'approvazione del PAT, ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.*

*5. La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito internet del comune".*

- Sussiste pertanto la necessità di adeguare il PAT alle previsioni della citata LR 14/20117;

**Ritenuto**, quindi, di dover procedere secondo la procedura semplificata all'adeguamento del P.A.T. alla L.R. 14/2017 - *disposizioni per il contenimento del consumo di suolo*, all'adozione della Variante al P.A.T. denominata "*Prima variante al Piano di Assetto del Territorio di adeguamento alla L.R. 6 giugno 2017, n. 14*" costituita dai seguenti elaborati, redatti dall'arch. Gianmaria Barbieri:

<i>Tavola n.</i>	<i>Oggetto</i>
<b>R 06</b>	Relazione Illustrativa
<b>R 6.1</b>	Asseverazione di non necessità della valutazione idraulica
<b>R 6.2</b>	Dichiarazione di non necessità V.Inc.A.
<b>R 4.1</b>	Norme Tecniche di Attuazione
<b>4.1A</b>	Ambiti di Urbanizzazione consolidata ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), L.R. 14/2017 – Scala 1:10.000
<b>4.1B</b>	Ambiti di Urbanizzazione consolidata ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), L.R. 14/2017 – Scala 1:10.000

**Precisando che:**



- come meglio evidenziato al paragrafo 4, della Relazione Illustrativa sopra richiamata, la presente variante conferma la quantità massima di consumo del suolo prevista per il Comune di Quarto d'Altino in Ha 37,72 dall'allegato C alla DGRV 668/2018, pur facendo constare che all'esito della verifica di congruenza prescritta dalla medesima DGR, è emerso un valore di suolo consumabile superiore;
- con la sola esclusione degli elaborati di progetto di Variante al PAT, rimangono fermi tutti i contenuti del Piano di Assetto del Territorio approvato e, conseguentemente, i relativi elaborati;
- i Piani degli Interventi che saranno adottati successivamente alla presente Variante al PAT dovranno effettuare attività ricognitiva e di monitoraggio sul consumo di suolo in riferimento al valore di superficie trasformabile approvata, e ai disposti della LR n. 14/2017 e della DGR n. 668 del 15 maggio 2018;

**Vista** la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 *“Norme per il Governo del Territorio”*, e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la L.R. 14 del 6 giugno 2017, recante *“Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”*;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018 *“Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), della Legge Regionale 6 giugno 2017 n. 14 - Deliberazione n. 125/CR del 19 dicembre 2017”*;

**Verificato** l'art. 78 del Dlgs n. 267/2000 e dato atto che l'adeguamento del PAT alla L.R. 14/2017 è un obbligo di legge che non apporta alcun mutamento alla destinazione dei suoli, l'obbligo di astensione, di cui al citato articolo di legge, per i consiglieri comunali non si applica in quanto provvedimento a carattere generale;

**Dato atto** che il presente provvedimento non necessita di parere contabile, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**Acquisiti** i pareri previsti dagli artt.147 bis, comma 1 e 49, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Con n. 11 voti a favore, n. 1 astenuto (Petruzzi Ezio), nessun voto contrario, espressi in modo palese per alzata di mano;

## D E L I B E R A

1. **Di dare atto** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di adottare**, il Progetto di *“Prima variante al Piano di Assetto del Territorio di adeguamento alla L.R. 6 giugno 2017, n. 14”*, redatta dall'Arch. Gianmaria Barbieri – Responsabile dell'Area Tecnica c, come costituito dagli elaborati di seguito elencati:

<i>Tavola n.</i>	<i>Oggetto</i>
<b>R 06</b>	Relazione Illustrativa
<b>R 6.1</b>	Asseverazione di non necessità della valutazione idraulica
<b>R 6.2</b>	Dichiarazione di non necessità V.Inc.A.
<b>R 4.1</b>	Norme Tecniche di Attuazione

<b>4.1A</b>	Ambiti di Urbanizzazione consolidata ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), L.R. 14/2017 – Scala 1:10.000
<b>4.1B</b>	Ambiti di Urbanizzazione consolidata ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), L.R. 14/2017 – Scala 1:10.000

che sia pure non materialmente allegati alla presente deliberazione si trovano depositati agli atti del Servizio Tecnico comunale ove vengono univocamente identificati mediante il numero e la data di protocollo e l'apposizione degli estremi del presente atto di adozione, controfirmati dal Responsabile del Servizio Tecnico;

- 3. Di dare atto** che, per effetto del presente provvedimento, gli elaborati del PAT del Comune di Quarto d'Altino vengono integrati con gli elaborati di cui al precedente punto 2;
- 4. Di disporre** la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Quarto d'Altino secondo quanto previsto dall'art. 14 della L.R. n. 14/2017 e di provvedere ai successivi adempimenti previsti ai commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo articolo;
- 5. Di dare atto** che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica – finanziaria dell'Ente.

Infine, ai sensi dell'art.134, comma 4 del *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*, Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000, la presente deliberazione, con n. 11 voti favorevoli, nessun voto contrario, n. 1 astenuto (Petruzzi Ezio), espressi in modo palese per alzata di mano, viene dichiarata all'unanimità immediatamente eseguibile.

---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

(Art. 49 comma 1 T.U n. 267 del 18/08/2000)

Relazione  
non rilevante ai fini contabili

Quarto d' Altino, 17-07-2019.

Il Responsabile del servizio  
F.to CARRETTIN ROSANNA

---

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to MARCASSA MAURO

Il Segretario Generale  
F.to Pontini Claudio

---

**Relazione di pubblicazione**

Ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.267/2000, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio on line, n. \_\_\_\_\_ Reg.Publ., per quindici giorni consecutivi.

Il \_\_\_\_\_

Il funzionario delegato  
F.to BRAVIN LAURA

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per gli usi consentiti dalla legge

Li, \_\_\_\_\_  
Il funzionario delegato

BRAVIN LAURA

---

**Certificato di esecutività**

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line, per cui, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma, art. 134 T.U. 267/2000.

Li, \_\_\_\_\_

Il funzionario delegato  
F.to BRAVIN LAURA